

Parere in ordine all'individuazione della corretta normativa da applicare in materia di gestione dell'autoparco comunale

In particolare si tratta di stabilire se la previsione normativa statale di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, debba considerarsi prevalente rispetto a quanto statuito dall'art. 22 l.r. 9/2013, le cui disposizioni non risultano in perfetta linea con la normativa statale. Per l'effetto di ciò viene chiesto se dal divieto di acquisto in proprietà e/o in locazione finanziaria rimangano escluse le autovetture utilizzate per i servizi di polizia municipale e per i servizi sociali; se il limite massimo di cilindrata di 1.300 c.c., sancito dalla normativa regionale predetta sia riferito anche a tali categorie di autovetture (servizi polizia municipale e servizi sociali), ovvero se per esse rimanga il limite di cilindrata di 1.600 c.c., sancito dalla normativa statale precitata. L'Assessorato è del parere che si debba riconoscere prevalenza alla normativa statale e cioè all'art. 5 D.L. 95/2012 in quanto si inquadra nella categoria delle norme di riforma economico-sociale e per ciò stesso, non può non trovare diretta applicazione anche nelle regioni a statuto speciale. In conseguenza di ciò, si ritiene che dal divieto di acquisto in proprietà e/o in locazione finanziaria previsti dall'art. 22 l.r. 9/2013 devono essere esclusi gli automezzi per i servizi di polizia municipale e per i servizi sociali e che per gli stessi opera il limite di cilindrata di 1.600 c.c., sancito dal D.L. n. 95/2012 e non quello di 1.300 c.c., sancito invece dal citato articolo 22 l.r. 9/2013.

Riferimenti normativi

Art. 22 L.r. n. 9/2013; art. 5 D.L. n. 95/2012